



Comune di Minturno

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E

L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI

QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI

E PRIVATI ED ASSOCIAZIONI.

TITOLO I

FONTI NORMATIVE - FINALITA'

ART. 1

INTERVENTI DEL COMUNE

- 1.1 Il Comune di Minturno, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e per le finalità volute dagli artt. 2 - 3 - 12 - 30 - 31 - 32 - 34 - 38 e 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal D.P.R. n. 616/1977, dalle Leggi nn. 134/1983 - 407/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 100 del 07.01.1991 e dalle LL.RR. nn. 62/1974 e 11/1976, con il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di provvidenze economiche/assistenziali di qualunque genere e la concessione in uso di strutture, di attrezzature e locali a **persone, enti pubblici e soggetti privati**, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e perseguendo le finalità proprie alle quali saranno destinate le risorse impiegate.

- 1.2 Il Comune interviene, con **specifici** atti formali, in tutti quei casi, necessari ed urgenti, comunque riconducibili ad obiettive situazioni di **emergenza** e di grave disagio socio - economico, nelle **finalità** di tutela della persona e di solidarietà umana e civile proprie del presente regolamento.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 1.3 Nell'auspicio di poter organizzare l'attività di assistenza sociale territoriale, il Comune **promuove** l'istituzione di Centri Sociali Polivalenti, aperti a persone anziane e/o disabili, da alloggiare in strutture comunali recuperate allo scopo, **gestiti anche da terzi** in base a successivi atti formali che ne definiranno l'attività programmatica, organizzativa e normativa.
- 1.4 In linea di principio tali **centri**, unitamente al Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale, concorrono alla realizzazione di una politica sociale tendente a favorire la permanenza dell'individuo nel suo ambiente di vita e si caratterizzano per l'attività di sostegno, di socializzazione, per l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali di prima necessità e come base operativa per altri servizi territoriali.
- 1.5 Il Comune riconosce e promuove, quale libera espressione di partecipazione e di pluralismo sociale, tutte le iniziative di singole persone, associazioni e gruppi organizzati, che realizzano forme di solidarietà sociale, di promozione culturale, di vigilanza ecologica e tutela dei beni ambientali e culturali, per concorrere, in forma complementare, al conseguimento delle finalità e degli obiettivi espressi dal presente regolamento, dalla legislazione statale e regionale. Tali attività dovranno escludere ogni scopo di lucro e devono perseguire il pubblico interesse.
- 1.6 L'effettiva osservanza delle norme, delle procedure e modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione essenziale e necessaria per la legittimità dei provvedimenti disposti per la concessione di cui ai punti 1.1 e 1.2 e **deve essere evidenziata negli appositi atti deliberativi.**

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 1.7 L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto assume le iniziative più idonee per assicurare la più compiuta conoscenza del regolamento da parte degli Organi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private e dei singoli cittadini.
- 1.8 Le norme ed i criteri previsti nel regolamento trovano applicazione sul territorio del Comune di Minturno e si intendono integrati, per quanto non previsto, dalle specifiche disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lazio e potranno essere modificati ed integrati dal Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni.
- 1.9 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

TITOLO II

NORME GENERALI

ART. 2

SOGGETTI DISABILI

- 2.1 La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è disposta **prioritariamente**:
- a** - in favore di **persone** comunque in stato di **disagio economico e sociale**;
 - b** - in favore di **Enti ed Associazioni, Comitati e soggetti privati** che svolgono, di fatto, attività di rilevanza socio - culturali, assistenziali e promozionali in favore della popolazione residente o domiciliata nel territorio comunale.

ART. 3

NATURA E DURATA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LETT. A) ART. 2

- 3.1 Sono previste sovvenzioni in denaro e/o servizi socio - assistenziali.
- 3.2 Tutte le sovvenzioni in denaro hanno comunque sempre carattere **straordinario non continuativo** e vengono concesse con motivato provvedimento formale.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

ART. 4

COMPETENZA

- 4.1 I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale su conforme parere della **Commissione Servizi Sociali** nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.
- 4.2 L'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento avviene previa dovuta istruttoria dell'Ufficio competente, da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente (Sport - Turismo _Servizi Sociali) integrata dall'Assessore al ramo, dal Presidente della Commissione Consiliare Finanze, da un'Assistente Sociale nominato dalla competente A.S.L. (fino a quando il Comune non avrà in servizio di ruolo tale figura), dal Responsabile del Servizio.

Fungerà da Segretario un funzionario designato dal Segretario Generale.

- 4.3 La Commissione Servizi Sociali esplica la propria competenza con l'entrata in vigore del presente regolamento.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

TITOLO III

INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO (ART. 2 LETT. A)

ART. 5

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI TIPOLOGIA E MODALITA' DI ACCESSO

- 5.1 Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti e/o domiciliati anche temporaneamente nel Comune di Minturno, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio.
- 5.2 Gli interventi non continuativi consistono, **prioritariamente**, nell'assicurare alla persona in stato di bisogno ed al nucleo familiare interessato, una **integrazione** del reddito percepito, qualora questo non raggiunga il corrispettivo del cosiddetto "**minimo vitale**", stabilito in misura pari all'importo della pensione sociale. Il contributo viene determinato di volta in volta in relazione alla situazione socio - economica del richiedente e del suo nucleo familiare di appartenenza.
- 5.3 Gli interventi possono altresì essere disposti **una tantum** in casi di **particolari comprovate necessità**, per situazioni reddituali che non superino però la soglia massima quantificata in misura uguale al reddito stabilito per il riconoscimento della "**condizione di indigenza**", dalla Legge n. 8 del 25.01.1990, pari all'importo doppio della pensione sociale.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 5.4 Gli interventi assistenziali possono anche consistere nel pagamento d'ufficio, per conto dell'interessato, di tasse, contributi, fatture o bollette dei canoni di forniture a rete, di spese di acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, etc. o nell'esonero parziale o totale dal pagamento dei contributi posti a carico dell'utente per la fruizione dei servizi, **entro i limiti predeterminati** dall'atto istitutivo degli stessi servizi comunali.

- 5.5. Il calcolo delle soglie “**minima**” e “**massima**” del reddito anche se saltuario e di tutto il nucleo familiare assistibile è determinato col seguente metodo a scalare:
- Capo famiglia: importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale;
 - 2° membro: importo mensile pari all’80% di quello del Capo famiglia;
 - 3° membro: importo mensile pari al 50% di quello del Capo famiglia;
 - 4° membro: importo mensile pari al 25% di quello del Capo famiglia;
 - 5° membro: e succ. importo mensile pari all’assegno del nucleo familiare o agli assegni familiari. Tale importo va determinato al netto di: eventuale canone di affitto nella misura massima di £ 300.000 mensili; spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicaps o di stati di malattia). Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l’eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l’utilizzo dei servizi sociali (trasporto scolastico, mensa, servizi a domanda individuale, assistenza domiciliare, etc.).

5.6 L'apertura dell'istruttoria avviene su **domanda diretta** dell'interessato ovvero su rilevata condizione di indigenza o di rischio sociale. La documentazione richiesta è di **tipo anagrafico**: stato di famiglia, da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli Uffici comunali competenti; di **tipo economico**: buste paga, certificati di pensione o cedolini di pensioni e rendite, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, Mod. 201 o 101, ricevute di affitto, etc..

5.7 Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:

- **preventivo** delle spese da effettuarsi od effettuate;
- **cartelle cliniche**, o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- **prescrizioni mediche** per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti.

5.8 Per ogni richiesta l'Amministrazione Comunale avvierà l'istruttoria che consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente **anche mediante i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine**;
- relazione del Servizio Sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo proposto, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti del soggetto richiedente **tenuto per legge agli alimenti** ed ogni elemento necessario per le determinazioni del Comune, con parere obbligatorio del Servizio Sociale;
- l'Ufficio potrà procedere, ove lo ritiene necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della

Comune di Minturno
Provincia di Latina

situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti per legge agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici Finanziari, nonché all'accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti **obbligati per legge**, tramite gli Uffici competenti.

5.9 Costituiscono **motivi di esclusione** dagli interventi assistenziali di cui ai punti 5.2 e 5.3:

- Il superamento della soglia massima stabilita dal precedente articolo 5.5;
- La proprietà dei beni immobili, salvo in caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso;
- L'esistenza di persone tenute agli alimenti, Art.433 del C.C. modificato dall'Art.168 della Legge n.151/75 e che di fatto vi provvedano.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento l'assistenza è assicurata provvisoriamente dal Comune **con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati**.

5.10 Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 60 giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

5.11 Per tutti i contributo erogati il Servizio Comunale effettua verifiche al fine di accertare il corretto utilizzo della somma concessa ed anche l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni socio-economiche dell'utente.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 5.12 Il Comune in presenza di particolari situazioni che rivestino carattere di eccezionalità, gravità ed urgenza, può effettuare interventi di natura economica a favore di soggetti in **stato di necessità** nei seguenti casi:
- esigenze anche di natura sanitaria, laddove le prestazioni richieste non siano coperte dal Servizio Nazionale Sanitario;
 - sostegni a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
 - reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
 - copertura di altri bisogni atipici necessari ed urgenti che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle **emergenze** che provocano la domanda di sussidi, le sovvenzioni possono essere sostituite da altre forme indirette di interventi in alternativa al contributo economico.
- 5.13 Nei limiti di apposita specifica destinazione di bilancio, possono essere concesse agevolazioni tariffarie in rapporto diretto reddito-bisogno-servizio a categorie speciali quali anziani, disabili, mutilati ed invalidi per favorire la fruizione dei servizi di trasporto urbano, manifestazioni sportive e culturali.
- 5.14 **Il Comune individua** i servizi sociali a compartecipazione degli utenti, le modalità di pagamento, le **quote** di

partecipazione e gli eventuali esoneri, in particolare favorisce la costituzione ed il funzionamento di **CIRCOLI** per anziani e **CENTRI SOCIALI** :

- soggiorni estivi per minori;
- gruppi estivi di animazione;
- servizio di mensa sociale;
- servizi di assistenza domiciliare.

Comune di Minturno **Provincia di Latina**

5.15 Nel caso ricorrano situazioni di somma urgenza, connesse con le necessità di disporre il risanamento edilizio o per eliminare stati di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, il Comune può erogare in favore di cittadini, comunque aventi titolo all'assegnazione di alloggi di e.r.p. e colpiti da provvedimento di sgombrò forzoso, un contributo mensile, a titolo di integrazione fitto, pari alla differenza tra il canone di locazione stabilito dall'I.A.C.P. ai sensi degli artt. 36 - 40 della L.R. 26.06.1987 n°33 ed il fitto dovuto dal conduttore, calcolato sulla base dell'equo canone, anche utilizzando eventuali residui di finanziamenti disposti ai sensi della Legge 392/87.

Il provvedimento è protratto fino al permanere della situazione, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

TITOLO IV

**Interventi in favore di Enti, Associazioni e Soggetti Privati (:art.2-
lett.B)**

ART. 6

SOGGETTI AMMESSI - CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO

- 6.1 Il Comune, nella considerazione di contribuire alla realizzazione delle finalità espresse nell'art.1 del presente regolamento ed in particolare per concorrere allo sviluppo ed alla tutela della vita sociale, civile e culturale della sua popolazione, interviene, oltre che con gli ausili di cui all'art.1, salvo apposita, specifica regolamentazione, con la concessione in uso di impianti sportivi, strutture, attrezzature locali; trofei, coppe e targhe ad Enti, Associazioni, Sodalizi e

Soggetti privati che operano senza scopo di lucro, per lo sviluppo e la promozione nei settori:

- Socio-assistenziale
- Culturale
- Scolastico-Formativo
- Sportivo
- Religioso
- Storico - Folcloristico
- Associativo-Tutela Valori Ambientali - Turistico
- Ricreativo-Tempo libero
- Iniziative di solidarietà.

- 6.2 Per poter essere ammessi a fruire degli interventi previsti, gli organismi richiedenti dovranno essere iscritti nell'apposito **Albo Comunale** delle Associazioni, Società, Sodalizi, ecc. La iscrizione all'Albo, condizione indispensabile di ammissibilità delle richieste di contributo, è disposta dalla G.M. tenendo conto dei seguenti elementi:
- personalità giuridica e consistenza organizzativa dei richiedenti;

Comune di Minturno **Provincia di Latina**

- corrispondenza delle attività svolte con le finalità del presente regolamento;
- competenza e correttezza nello svolgimento delle attività statutarie;
- assenza di fini di lucro o di commercialità.

- 6.3 Le richieste di erogazione **dei contributi per singole manifestazioni**, a carattere straordinario, non rientranti nei programmi comunali, devono contenere una esauriente descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentate almeno **60 giorni prima della data di effettuazione, corredate dal piano finanziario.**

- 6.4 Le richieste di contributi annuali o periodici, per manifestazioni di rilevante interesse e programmi per la promozione culturale, sociale, turistica e sportiva, dovranno essere presentate **entro il 31 marzo di ogni anno**.
Le istanze dovranno essere corredata da una relazione sia consuntiva dell'attività già svolta che di previsione, contestualmente con il piano finanziario degli interventi programmati.
- 6.5 La G.M. su motivata proposta del competente Assessorato, provvederà alla eventuale erogazione del contributo nella misura **non superiore al 50%** della somma assegnata, entro 60 giorni. A manifestazione avvenuta, dopo la presentazione di idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione e relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, entro i successivi 30 giorni, verrà erogato il secondo 50% del contributo concesso.
- 6.6 Le istanze di contributi devono contenere la precisazione se il richiedente beneficia o meno, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. **L'Amministrazione acquisisce ogni utile elemento per la verifica di quanto dichiarato.**

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 6.7 Le Associazioni ed i Comitati non riconosciuti che richiedono interventi di qualunque natura **devono risultare costituiti da almeno 6 mesi prima della richiesta dell'intervento.**

- 6.8 La mancata presentazione del rendiconto o la irregolare destinazione totale o parziale delle somme assegnate comportano la revoca, da parte dell'Amministrazione, dell'intero contributo concesso o di parte di esso, con rivalsa personale nei confronti del legale rappresentante.
- 6.9 Le deliberazioni di erogazione di contributi di cui sopra saranno comunicate ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art.45, comma 2°/b e 3° della Legge 142/90.
- 6.10 Le istanze presentate per le finalità di cui al presente Titolo dovranno riportare la dichiarazione attestante che il soggetto richiedente non fa parte delle " *articolazioni politico-amministrative*" di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 2 maggio 1974, n°195 e dell'art.4 della Legge 18.11.1981 n°659.
- 6.11 Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità per la gestione degli Enti pubblici e privati ed associazioni che ricevono contributi dal Comune, nel qual caso, questi, sono tenuti a far risultare che tali attività vengono realizzate in concorso con il Comune.
- 6.12 L'Amministrazione Comunale, in linea straordinaria, può erogare contributi per il sostegno delle attività associative alle sezioni territoriali delle organizzazioni nazionali di categoria.

- 6.13 Le iniziative di particolare rilevanza sociale, culturale e sportive o comunque meritevoli, per contenuto ed indirizzo, assunte da privati cittadini, Enti, associazioni o comitati possono essere sostenuti con la concessione del **PATROCINIO** del Comune, che potrà essere espresso formalmente dal Sindaco.
- 6.14 Il Patrocinio concesso dal Comune non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso e deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto contestualmente alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO V

Interventi economici in favore di ex detenuti, famiglie di detenuti e vittime del delitto.

ART. 7

CONTENUTI E MODALITA' DI ACCESSO

- 7.1 Il Comune di Minturno, **nei limiti dello specifico stanziamento di Bilancio**, interviene in favore di ex detenuti e famiglie di detenuti, nonché vittime del delitto, con l'erogazione degli interventi previsti dal D.P.R. n°616/77 **Art.23 - lett. a).**
- 7.2 Possono accedere a detti interventi i cittadini ex detenuti, le famiglie di detenuti e le vittime del delitto che risiedono nel Comune di Minturno, da almeno 1 anno, e per i quali sussistono situazioni di disagio socio-economico e **che non fruiscono di sussidi in denaro per altro titolo.**
- 7.3 Le istanze di contributo economico devono pervenire entro 60 giorni dalla data di restrizione o scarcerazione od evento delittuoso.
Tale termine potrà essere differito per ulteriori 30 giorni per cause impedienti.
L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:
- a) stato di famiglia;
 - b) certificato di detenzione o scarcerazione;
 - c) situazione reddituale (:Modd. 740 - 201 - 202 dichiarazione per l'anno in corso).
- 7.4 La richiesta non potrà essere accolta se il periodo di detenzione è stato inferiore a 120 giorni.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 7.5 L'assistenza economica decorre dalla data di presentazione della domanda e può essere presa in considerazione per un periodo non superiore a mesi 6 ed è finalizzata all'inserimento sociale dell'ex detenuto.
Tale periodo potrà essere prorogato fino al massimo di **1 anno**, se, a seguito di verifica, dovessero perdurare le condizioni di assistibilità, nonché le difficoltà a reperire una sistemazione lavorativa.
- 7.6 Il contributo economico erogato in **forma straordinaria, temporanea e non continuativa** è stabilito col seguente parametro:
- a) per nuclei di convivenza di tipo familiare di una persona L. 300.000.=
- b) per nuclei di convivenza di tipo familiare di due persone L:400.000.=
- c) per nuclei di convivenza di tipo familiare di tre persone L.500.000.=
Per ulteriori componenti il nucleo, si aggiunge all'importo precedente la somma di L. 50.000.= per ogni componente.
Nel caso di un nucleo familiare con più unità in stato di detenzione, il sussidio sarà erogato nella stessa misura ed entità sopra specificato.
- 7.7 L'assistenza economica prevista a favore delle famiglie bisognose di detenuti, viene erogata al coniuge od al convivente, previa documentazione, o ad altro familiare purchè abbia in affidamento di fatto o di diritto i figli minori del detenuto stesso, comunque nei termini previsti dai precedenti punti 7.5 e 7.6.
- 7.8 L'Ufficio preposto si avvarrà della collaborazione della Polizia Municipale al fine dell'acquisizione di notizie utili a determinare lo status di assistibilità dei richiedenti.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

TITOLO VI

INTERVENTI PER IL RICOVERO DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO

ART. 8

DESTINATARI E MODALITA'

- 8.1 Il Comune privilegia e promuove al massimo la permanenza dell'individuo nel suo naturale ambiente familiare e sociale, favorendone con sussidi e/o servizi la deistituzionalizzazione.
- 8.2 L'affidamento di una persona ad un Istituto di assistenza, può essere disposto unicamente nel caso di **assoluta necessità**, qualora non sia stato possibile attivare servizi sostitutivi della famiglia con l'affidamento a persone possibilmente con legami affettivi o a Comunità di tipo familiare, oppure su disposizione del Tribunale.
- 8.3 Nei casi di **accertata necessità di ricovero** di soggetti in condizione di disagio (:anziani, disabili e minori) il Comune interviene mediante il pagamento totale o con integrazione della retta di ricovero in Case di riposo, in Convitti, in Istituto o Comunità a seconda della situazione economica del soggetto assistito.
- 8.4 L'intervento del Comune assume carattere di continuità fino alla emissione del provvedimento di revoca e si concretizza con la

liquidazione delle somme dovute e poste a carico dell'Ente Comunale. L'entità della quota a carico del Comune è determinata da apposito atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, alle disponibilità finanziarie dell'assistito ed alla necessità di garantire al soggetto una sufficiente disponibilità per le minute spese personali.

- 8.5 Sono escluse dal beneficio le persone soggetti di un reddito accertato che consenta il pagamento delle rette di ricovero e nel caso esistano soggetti obbligati al mantenimento, il cui reddito può assicurare la copertura economica delle prestazioni.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

TITOLO VII

Assistenza in favore di persone indigenti occasionalmente presenti sul territorio comunale.

ART. 9

SOGGETTI E MODALITA' DELL'INTERVENTO

- 9.1 Il Comune di Minturno interviene in favore di persone indigenti occasionalmente presenti o di passaggio nel territorio comunale, al fine di ovviare all'eventuale stato di precarietà socio-economica, ottemperando, comunque, alle norme proprie dell'Istituto del **DOMICILIO di SOCCORSO**.
- 9.2 Sono assistibili le persone non residenti, nè domiciliate nel Comune di Minturno, occasionalmente presenti sul territorio, per raggiungere altra destinazione, in stato di indigenza o di temporanea difficoltà economica o in stato di presunto abbandono materiale.
- 9.3 L'Ufficio competente cura gli adempimenti del caso:

- a) verifica l'identità dell'interessato;
- b) redige una relazione-proposta per gli interventi da attivare;
- c) richiede l'eventuale collaborazione di altro Organo competente (:Presidio Ospedaliero, Centro Salute Mentale, Vigili Urbani, Polizia di Stato, ecc.)
- d) promuove una eventuale dichiarazione sottoscritta di impegno a restituire le eventuali somme erogate.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

- 9.4 L'intervento, nel caso di persona che debba raggiungere altra località, consiste nella concessione di un contributo fisso, corrispondente alla somma occorrente per l'acquisto del biglietto ferroviario più una somma di L. 10.000 per assicurargli il necessario sostentamento.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

TITOLO VIII

Rimborso delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) alle persone riconosciute in condizione di indigenza.

ART. 10

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Limiti e modalità di accesso

- 10.1 Il Comune nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio, interviene in favore di persone e nuclei di convivenza di tipo familiare **riconosciuti indigenti** con la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle somme occorse per la partecipazione alla **Spesa Sanitaria**, al fine di rendere

concreta per l'individuo la tutela della salute, intesa come **"fondamentale diritto"**.

- 10.2 Sono assistibili tutti i cittadini **residenti da almeno 1 anno, in riconosciuta condizione di indigenza**, che non godono già delle esenzioni previste dalla vigente normativa (:pensionati, esenti USL per invalidità e/o patologia).
- 10.3 Ai fini dell'assistenza prevista dal presente articolo sono considerati indigenti le persone o i nuclei di convivenza di tipo familiare con un reddito complessivo annuo lordo **non superiore a L. 6.000.000** (:pari all'importo mensile della pensione INPS) **umentabile di L. 1.000.000=** per ogni persona a carico.

Comune di Minturno Provincia di Latina

- 10.4 Alla determinazione del reddito concorre **OGNI CESPITE DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA'** di tutti i componenti il nucleo di convivenza di tipo familiare.
Per ogni appartamento in proprietà (escluso quello adibito ad abitazione propria) si quantifica un reddito minimo di L. 3.000.000-
La proprietà di autovettura di cilindrata superiore a 1300 cc. sarà valutata quale reddito pari a **L. 2.000.000 - annue**.
- 10.5 Per ottenere il **riconoscimento dello stato di indigenza**, gli interessati potranno presentare, annualmente, apposita

istanza al Sindaco, sottoscritta **con firma autentica**, e corredata dai seguenti documenti in carta semplice:

- stato di famiglia;
- Certificato storico di residenza;
- Fotocopia del Mod: 740, oppure Modd. 101 - 102 e 201;
- Dichiarazione della **situazione reddituale dell'anno in corso relativa a tutti i componenti del nucleo familiare**;
- Ogni altro documento integrativo, utile ad accertare lo stato di indigenza.

10.6 L'Ufficio comunale competente curerà, in via preliminare, la istruzione della pratica, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Comunali, della U.S.L., del Corpo di Polizia Municipale e, all'occorrenza, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Successivamente, l'Ufficio, trasmette gli atti istruttori alla Commissione Consiliare alla Sanità che **provvederà, entro il 30 aprile di ogni anno**, all'approvazione dell'elenco degli indigenti e ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, con possibilità di **aggiornamento periodico**.

10.7 Qualora la Commissione non ritenesse accoglibile la richiesta, ne dovrà dare comunicazione all'Istante, il quale ha la facoltà di produrre ricorso al Sindaco entro 30 giorni.

Comune di Minturno Provincia di Latina

10.8 Nei successivi 30 giorni la stessa Commissione Consiliare provvederà al riesame della pratica anche nella considerazione dei nuovi elementi acquisiti nel ricorso e ne darà motivata e definitiva comunicazione all'interessato.

10.9 **Le persone riconosciute in stato di indigenza**, con le modalità e procedure previste nei punti precedenti, potranno ottenere, su domanda, con periodicità semestrale, il **rimborso del ticket sanitario** fino alla concorrenza massima annua del:

- 90% della spesa fino ad un massimo di L. 500.000 in presenza di un nucleo familiare di 1 persona;
- 90% della spesa fino ad un massimo di L. 800.000 in presenza di un nucleo familiare di 2 persone;
- 90% della spesa fino ad un massimo di L. 1.000.000 in presenza di un nucleo familiare di 3 persone;
- 90% della spesa fino ad un massimo di L. 1.200.000 in presenza di un nucleo familiare di 4 persone;
- 90% della spesa fino ad un massimo di L. 1.500.000 in presenza di un nucleo familiare di 5 persone o più.

Le richieste devono essere corredate:

- a) dalle fotocopie delle prescrizioni sanitarie, timbrate dalla Farmacia interessata o dal Presidio Sanitario.
- b) dagli scontrini fiscali relativi alla quota a carico dell'assistito.

10.10 Il diritto alle prestazioni stabilite dal presente Art.10 è compatibile con l'accesso ad altre forme di assistenza previste dal presente Regolamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

art.11

CONTENUTI

- 11.1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato alla tutela dell'indipendenza dell'individuo ed a favorire la permanenza nel proprio ambito familiare, anche al fine di evitare la degenza in istituti e lunghi periodi di ricovero in ospedale. Tali finalità sono perseguite attraverso la continuità di una serie di prestazioni al domicilio dell'interessato coinvolgendo la corresponsabilizzazione dell'utente e dei suoi familiari. Tutte le iniziative saranno assunte nel quadro del programma di assistenza domiciliare integrata, come previsto dalla L.R. 0271271988 n°80, nonché dalle altre strutture operanti nel territorio.

FINALITA'

- 11.2 Le finalità specifiche del Servizio Domiciliare domestico sono quelle tendenti a:
- salvaguardare la dignità della persona, promuovere l'indipendenza e l'autonomia dell'individuo;
 - evitare l'isolamento dell'utente;
 - superare il senso d'insicurezza dell'assistito stimolandolo e sostenendolo a mantenere ruoli ed interessi nella vita di relazione;
 - evitare i ricoveri e limitare le ospedalizzazioni a situazioni di effettiva necessità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà opportuno e necessario coinvolgere tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale: Parrocchie, Caritas, C.R.I. ecc..

Destinatari del Servizio

- 11.3** Sono potenziali utenti del Servizio di Assistenza Sociale Domiciliare i cittadini in situazione di disagio sociale residenti nel territorio comunale di Minturno.
In particolare possono fruire del Servizio:
- Le persone anziane o comunque disabili, parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti;
 - i minori disabili;
 - i minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà organizzative, pedagogiche o socio-economiche.

Determinazione del reddito

- 11.4** La situazione economica e di disagio del nucleo familiare sono elementi essenziali nella determinazione delle priorità per la fruizione dei Servizi Domiciliari. Fermo restando che per i minori portatori di handicaps il Servizio è gratuito, la compartecipazione alla spesa avverrà secondo parametri e quote contributive che saranno stabilite dalla Giunta Municipale di anno in anno, sentita la Commissione di cui all'art.4 punto 2, del presente Regolamento.

Modalità di accesso al Servizio

- 11.5** Il Servizio viene erogato su richiesta dell'interessato, ovvero su segnalazione da parte di privati cittadini, di Enti od Associazioni, o su proposta diretta del competente Ufficio Comunale.
L'ammissione al Servizio verrà effettuata previa dovuta istruttoria da parte dell'Ufficio competente, dalla Commissione di cui all'art.4, comma 2, del presente Regolamento.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

Prestazioni fornite dal Servizio

11.6 Nella prospettiva di un sistema integrato del Servizio Domiciliare, le funzioni di organizzazione e di coordinamento sono prevalentemente curate dagli Assistenti Sociali, che in stretta collaborazione ed intesa con gli operatori Psicologi, provvedono in particolare:

a) ad effettuare visite domiciliari ai richiedenti il Servizio per una verifica delle necessità e delle modalità di intervento cui seguirà una relazione con relativa proposta, nel rispetto del principio secondo cui la priorità di ammissione è comunque determinata dalla gravità ed urgenza delle situazioni evidenziate;

b) sotto porre al Responsabile del Settore e all'Assessore ai Servizi Sociali le richieste degli utenti con la relativa documentazione e proposta;

c) designano l'operatore per il singolo caso da seguire, concordano con operatori, assistito ed eventualmente con i familiari di quest'ultimo, il programma degli interventi, integrandolo con quelli riabilitativi e sanitari attivati dalla ASL e dal Medico di Famiglia;

d) seguono lo svolgimento dei progetti individuali verificando in concreto le dinamiche relazionali e la validità delle prestazioni programmate;

e) coordinano gli interventi dei vari operatori attraverso i piani di lavoro settimanali che garantiscono la continuità del Servizio, oltre che lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli obiettivi e degli interventi da effettuare, sempre in collegamento con il Centro di Assistenza Domiciliare della ASL.

Comune di Minturno Provincia di Latina

I collaboratori familiari, fino al conseguimento della loro richiesta qualificazione, esplicano le sole mansioni di mero aiuto domestico individuabile nei bisogni primari come:

- aiuto alla persona, pulizia degli alloggi, riordino degli ambienti, pulizia dei mobili e dei pavimenti, lavaggio di biancheria e vestiario personale;
- nel caso che l'utente non viva solo, l'intervento è rivolto ad integrare e rafforzare l'azione dei familiari, fermo restando che questi devono provvedere da soli alle proprie esigenze e necessità;
- assistenza e consulenza psicologica;
- segretariato sociale.

Modalità di svolgimento del Servizio

- 11.7 Nello svolgimento del loro servizio, gli operatori devono utilizzare una "*diaria*" per ciascuno assistito preso in carico. Sulla *diaria*, sottoscritta sia dall'operatore che dall'utente, dovrà essere indicata a cura dell'operatore stesso, la data di accesso al domicilio, il tipo e la durata delle prestazioni erogate, nonché le osservazioni relative alle prestazioni. La *diaria* rimane presso il domicilio dell'assistito. Il primo foglio della *diaria*, contenente le presenze degli operatori, dovrà essere redatto in duplice copia di cui una dovrà essere utilizzata per gli adempimenti amministrativi.

Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio Domiciliare

- 11.8 Il Servizio può cessare in caso di:
- a) richiesta sottoscritta dell'utente;
 - b) decesso o ricovero definitivo presso Istituti fuori dall'ambito territoriale;

Comune di Minturno
Provincia di Latina

c) nel caso vengono meno i requisiti di ammissione al Servizio.

Il Servizio Domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente e può essere modificato in presenza di gravi impedimenti degli operatori, dandone, comunque, tempestivo preavviso agli utenti.

**Comune di Minturno
Provincia di Latina**

TITOLO X

FINANZIAMENTO DELLA SPESA NORME TRANSITORIE

art.12

Modalità di finanziamento ed imputazione della spesa

- 12.1 Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento dovranno essere contenuti nei limiti degli effettivi finanziamenti effettuati dallo Stato ai sensi degli Artt. 132 e 133 del D.P.R. 24.07.1977, n°616, dei relativi contributi ordinari regionali, nonché degli importi spettanti per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai Comuni dal citato D.P.R. 616/77.
- 12.2 Il Comune, per il funzionamento dei Servizi Sociali, si avvarrà, altresì, di eventuali contributi di altri Enti che operano nel settore della sicurezza sociale, o di altre proprie

entrate, possibili per legge, nonché delle quote di compartecipazione da parte degli stessi beneficiari dei vari servizi il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Comunale.

- 12.3 Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina l'ammontare delle risorse economiche disponibili per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Regolamento e le ripartisce negli appositi, specifici capitoli.
- 12.4 Fino al perdurare della situazione di dissesto finanziario, dichiarato con atto Consiliare n.32/90, restano esclusi dai finanziamenti gli interventi non obbligatori per legge del Titolo IV: (interventi in favore di Enti, Associazioni e Soggetti privati) ed entrano in vigore i soli punti 6.2 e 6.14 dello stesso Titolo.

Comune di Minturno Provincia di Latina

- 12.5 L'art. 5,15 del Titolo III trova applicazione in forza del dissesto finanziario limitatamente all'utilizzo dei fondi a specifica destinazione conservati tra i residui perenti della contabilità comunale e fino al limite massimo dell'importo stesso.
- 12.6 Il Titolo IX - Servizio di Assistenza Sociale Domiciliare - troverà applicazione con la stipula dell'apposita convenzione con le cooperative affidatarie, la disponibilità effettiva degli operatori, e l'avvio in concreto del Servizio.

Comune di Minturno
Provincia di Latina

TITOLO XI

INTERVENTI SPECIFICI IN FAVORE DELLE PERSONE IN PARTICOLARI SITUAZIONI

art. 13

NORME VARIE

13.1 Il Comune, nell'ambito degli appositi Regolamenti e Disposizioni e nei limiti delle specifiche disponibilità di Bilancio, assicura la continuità degli interventi in materia delegata e di servizi già assunti in carico ed esercitati dagli

Enti assistenziali disciolti e fino alla riorganizzazione dei Servizi e delle Funzioni.

In particolare interviene nei seguenti settori:

a) **Assistenza agli orfani dei lavoratori: ex ENAOLI**

Interventi e servizi a favore dell'età evolutiva

(:come da regolamento dell'assistenza dell'ex ENAOLI, disposizioni della Regione Lazio - Assessorato Servizi Sociali e Regolamento Comunale).

b) **Assistenza agli invalidi del lavoro**

(:come da regolamento dell'ANMIL ed aggiornamenti annuali).

c) **Provvidenze economiche in favore di disagiati mentali**

(: come da regolamento regionale del 22.07.1991 n°1).

d) **Assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio - Ragazze madri -**

(: come da regolamento dell'Amm.ne Prov.le di Latina).

e) **Assistenza abitativa - conduttori meno abbienti -**

(: secondo la legge 27.07.1978 n°392 e successive modificazioni).

Comune di Minturno
Provincia di Latina

f) **Assistenza scolastica e Diritto allo Studio**

(:secondo la L.R. n°77 del 06.09.75 e disposizioni annuali dell'Assessorato Cultura-Diritto allo Studio).

g) **Interventi in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione**

(:secondo la L.R. n°68 del 21.10.91 e disposizione dell'Assessorato regionale Problemi del Lavoro).

h) Utilizzazione locali ed attrezzature scolastiche

(:come da delibera del C.S.P. del 09.12.78 e D.P.R. n°416/ 31.05.74).

i) Utilizzo Palazzetto dello Sport

(: delibera C.C. n°148/86 e 100/90).

l) Concessioni di viaggio a riduzione e gratuite

(: come da L.R.n°52 del 01.08.89).

m) Facilitazioni previste dalla L.R. n°56 del 10.05.90

(: Carta d'argento).

n) Promozione culturale

(:LL.RR. nn° 32/78 e 78/79).